

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la TOSCANA

RICORRE PER MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso R.G. n. /2009

l'Associazione italiana per Il WORLD WIDE FUND FOR NATURE ONLUS - in persona del Presidente legale rappresentante *pro - tempore* , Stefano Leoni, con sede in Roma, Via Po n. 25/c, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avvocato Claudio Tamburini presso lo studio del quale posto in Firenze via Maragliano, 100 è elettivamente domiciliata per procura in calce al presente atto

CONTRO

REGIONE TOSCANA in persona del Presidente legale rappresentante *pro - tempore* con sede in Firenze, Piazza del Duomo n. 10, Palazzo Strozzi Sacrati

e nei confronti di

SOCIETA' SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA in persona del legale rappresentante *pro - tempore* con sede in Via Piave n. 6 - 57013 Rosignano Marittimo (LI)

nonché di

ATISALE SPA in persona del legale rappresentante *pro - tempore* con sede in Via Cristoforo Colombo n. 112 - 00147 Roma

ATISALE SPA in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede sociale in Lungomare Cristoforo Colombo n. 10 - 70059 Trani (BA)

PER L'ANNULLAMENTO

1) del decreto n. 1755 del 17 aprile 2009 del Dirigente responsabile settore miniere ed energia della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali Regione Toscana, Giunta Regionale avente ad oggetto: rinnovo della concessione mineraria denominata “CECINA” nei Comuni di Volterra e Pomarance (PI) società Atisale Spa, con il quale la Regione, decreta il rinnovo della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “Cecina” su un’area di ettari 878 in territorio dei Comuni di Volterra e Pomarance in provincia di Pisa per anni trenta a decorrere dal 13 luglio 2006;

2) del decreto n. 1756 del 17 aprile 2009 del Dirigente responsabile settore miniere ed energia della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali Regione Toscana, Giunta Regionale avente ad oggetto: rinnovo della concessione mineraria denominata “POPPIANO” nei Comuni di Volterra (Pi) società Atisale Spa, con il quale la Regione, decreta il rinnovo in favore di Atisale Spa della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata “POPPIANO” su un’area di ettari 618 in territorio del Comune di Volterra in provincia di Pisa per anni trenta a decorrere dal 13 luglio 2006;

nonché, per quanto di ragione:

3) del verbale della conferenza dei servizi 17 marzo 2009 (all. 1), conclusasi con il parere favorevole dei partecipanti per il rinnovo per

trenta anni delle concessioni di coltivazione mineraria “Cecina e Poppiano”;

4) della nota 12 gennaio 2009 del settore Autorità di vigilanza sulle attività minerarie della regione Toscana -incognita-;

5) della nota protocollo 12064 del 12 marzo 2009 della Camera di Commercio di Pisa -incognita-;

6) di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale ancorché incognito.

FATTO

Gli atti impugnati con il presente ricorso, danno seguito alla deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2008 n. 926, oggetto dell’impugnazione principale. Atto presupposto.

La delibera n. 926/2008, come già precisato nel ricorso in epigrafe, ha modificato alcune delle prescrizioni essenziali contenute nella delibera Giunta Regionale n. 4/2004, con la quale era stata dichiarata la pronuncia positiva di valutazione di impatto ambientale.

Successivamente alla modifica delle predette prescrizioni, la Regione Toscana, ritenuto di avere assolto così agli adempimenti conseguenti alla sentenza TAR Toscana 3 luglio 2007 n. 1048, ha proceduto al rinnovo delle concessioni che qui vengono impuginate.

Senonché gli atti impugnati sono ancora una volta illegittimi, sia per illegittimità derivata che per vizi loro propri. Se ne chiede pertanto l’annullamento per i seguenti

MOTIVI

D)

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA: per illegittimità dell'atto presupposto Delibera Giunta Regionale 10 novembre 2008 n. 926

Il ricorso principale, ha evidenziato una serie di motivi di illegittimità della delibera 10 novembre 2008 n. 926, con la quale sono state modificate le prescrizioni contenute nella delibera n. 4/2004.

Appare pertanto evidente come, essendo la delibera n. 926 parte integrante della valutazione di impatto ambientale originaria (attualmente in fase di decisione davanti al Consiglio di Stato), le illegittimità fatte valere nei confronti della predetta deliberazione si ripercuotono con effetto caducante, ovvero invalidante, nei confronti dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso.

I motivi che seguono, riproducono quelli presentati con il ricorso principale.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA II

D)

VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione di legge art. 18 legge regionale n. 79/98 e principi comunitari in tema di valutazioni di impatto ambientale; violazione di legge D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 come modificato da D.Lgs. 16/01/2008 n. 4

Le concessioni qui impugnate, sono in primo luogo illegittime, viziate come sono dagli atti presupposti che sono *“in evidente contrasto con i*

principi comunitari, nazionali e le norme regionali sulla pronuncia di valutazione ambientale.

Le “prescrizioni sostitutive” della delibera n. 926, delle prescrizioni non hanno, in realtà, i requisiti minimi per assolvere alla sostituzione di quelle originarie.

Va detto intanto, che la statuizione TAR Toscana che ha dato origine al provvedimento impugnato, ha ritenuto, in conformità al contenuto della delibera 4/2004 (VIA positiva), che la prescrizione 1.7 sia stata ritenuta obbligatoria ed essenziale dalla Conferenza dei servizi, respingendo la tesi, sostenuta dalla Regione e dai proponenti, che essa fosse solo una misura meramente aggiuntiva, e dalla quale si potesse prescindere.

Ciò significa che, verificato il persistere della crisi idrica della Val di Cecina e dunque, delle ragioni che avevano a suo tempo, reso necessario il progetto IDROS - POTABILE, le misure sostitutive possono ritenersi legittime solo se mantengano intatti le caratteristiche della prescrizione originaria e la finalità ad essa attribuita nel provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale. In mancanza, si deve contestare che i principi in tema di VIA, non consentono né di rimanere inadempienti alle prescrizioni, né tanto meno di manomettere i contenuti essenziali e sostanziali della valutazione di impatto ambientale, di cui la prescrizione originaria è parte integrante.

Questi concetti sono facilmente desumibili dalle norme regionali.

Stabilisce la L. 79/98 all'art. 18 (pronuncia di compatibilità ambientale) che “la pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente; detta le condizioni cui subordinate la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizioni al fine del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque prima dell'inizio dei lavori”;

stabilisce inoltre il comma 6 dell'art. 18 che “qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga le prescrizioni, (...), il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto, ...”

Come ben si vede le prescrizioni, secondo le norme richiamate, ed in particolare quella del comma 6, impongono un facere a carico del proponente, il quale deve modificare il progetto in conformità alla prescrizione medesima. Di talché, solo la modifica del progetto rende possibile la sua concreta realizzazione (v. art. 18/3).

La prescrizione 1.7 della delibera 4/2004, nella formulazione originaria indicava con precisione e particolare concretezza i suoi contenuti precettivi: il numero dei cavi, la loro capacità di raccolta e la loro ubicazione. La preoccupazione della Conferenza dei Servizi nel

dettare la prescrizione si spingeva fino a descrivere, in modo puntuale, il percorso amministrativo attraverso il quale pervenire alla realizzazione di IDRO-S potabile (si veda a tale proposito il secondo periodo della prescrizione di cui al punto 1.7 che indica le modalità organizzative attraverso cui pervenire alla realizzazione del progetto).

Vi era dunque da aspettarsi, una volta determinato di non realizzare IDRO-S Potabile nella sua collocazione originaria (i cavi di Montescudaio) e avuta conferma dall'istruttoria, del persistere delle gravità della crisi idrica, che analoga concretezza contenessero le misure sostitutive alla originaria prescrizione 1.7.

Così invece non è stato.

La delibera impugnata rivela invece, con evidenza immediata, come nessuna effettiva prescrizione sia stata impartita, e l'amministrazione si sia invece limitata a formulare indicazioni vaghe, puramente orientative e ipotetiche, tutte da verificare nella loro fattibilità concreta e dunque, anche per questo, del tutto prive di un qualsiasi contenuto precettivo.

I dati espressivi della delibera impugnata sono, sotto questo aspetto assolutamente eloquenti.

Determinato di sostituire la prescrizione 1.7 della delibera di VIA originaria, e preso atto della proposta di Solvay di concorrere in denaro alla realizzazione del progetto IDRO-S per la parte potabile “quale contributo alla realizzazione di idonee misure volte a risolvere la crisi idrica dell'alta Val di Cecina” si stabilisce che la cifra messa a disposizione dalla Solvay – in sostituzione degli impegni prescritti in

*precedenza - verrà data al “soggetto attuatore delle misure progettuali alternative **quale** la realizzazione dell’invaso in loc. Piretta, ..., **ove** **rispondente** agli obiettivi individuati **ed effettivamente realizzabile o** **altre misure comunque idonee** a soddisfare l’esigenza di integrare l’approvvigionamento idrico dell’alta Val di Cecina.”*

*Si tratta, come appare assolutamente evidente, di mere ipotesi, per di più formulate come alternative tra loro, e per le quali non si è in grado di affermarne né la fattibilità (“..ove ..**effettivamente realizzabili**..) né la funzionalità agli obiettivi individuati (“ove rispondente agli obiettivi individuati”), solo genericamente indicando le finalità, ben note, ma non i mezzi per il loro perseguimento (“o altre misure comunque idonee a soddisfare l’esigenza di integrare l’approvvigionamento idrico dell’Alta Val di Cecina”).*

Si tratta di indicazioni che, come tutti possono vedere, non hanno il contenuto minimo della precettività proprie delle prescrizioni previste dalla legge. Certamente sono di impossibile traduzione in una modifica progettuale come invece, in modo stringente, richiesto dalla legge.

II)

ILLEGITTIMITA’ DERIVATA I/II

ECESSO DI POTERE: carenza assoluta di istruttoria – illogicità, irrazionalità - ECESSO DI POTERE: sviamento.

Le ultime notazioni che precedono denunciano altresì la illegittimità dei provvedimenti impugnati – e dunque la illegittimità derivata delle

concessioni - anche per l'ulteriore vizio della carenza di istruttoria e dello sviamento.

Sotto il primo profilo è evidente come l'amministrazione, non volendo le parti private e istituzionali perseguire IDROS Potabile secondo le prescrizioni originarie, fosse tenuta, anche in virtù della statuizione del TAR, a trovare le alternative, e come invece sia chiaro che non abbia trovato di meglio che dare generiche indicazioni. Essa, come già si è visto, si limita a indicare mere possibilità sostitutive, affermando invece ed in modo espresso, di non avere neppure verificato se l'invaso in loc. Poretta indicato dal proponente, sia realizzabile e risponda effettivamente agli obiettivi di sostituire il progetto IDRO-S potabile originario.

Facile prevedere che, trattandosi (almeno per quanto riguarda l'ipotesi dell'invaso di Poretta) di un intervento di stoccaggio destinato ad accumulare le acque in modo durevole – e tuttavia inferiore nei quantitativi a quello originario : 700mila anziché 900mila - esso, a tenore di quanto previsto in allegato A1 lettera F della legge 79/98 dovrebbe a sua volta essere sottoposto ad una sua propria ed autonoma valutazione di impatto ambientale atteso che certamente rientra tra gli “impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, ..., di capacità superiore a 100.000 m3.” In questo senso la deliberazione, va gravata da eccesso di potere perché, così com'è, è totalmente illogica e irrazionale perché, di per sé, di impossibile esecuzione .

A questo punto si deve per forza di cose affermare che al provvedimento impugnato è certamente sottesa una volontà sviata rispetto alla finalità che lo aveva originato e che era quella della integrazioni del progetto IDRO-S per la parte potabile , indebitamente stralciato sebbene essenziale.

Già si ricorderà come i provvedimenti di concessione trentennali siano stati rilasciati dopo che già era stato stralciato di fatto IDRO-S potabile (v. sentenza TAR).

Con il provvedimento che qui si impugna, sembra volersi procedere sulla medesima strada: quella di dare seguito al rilascio delle concessioni trentennali e di disattendere IDRO-S potabile che le “prescrizioni sostitutive” rinviando sine die, non nella sua realizzazione (che presupporrebbe almeno un progetto) ma nella sua stessa individuazione , che , come dice la delibera, ancora non esiste.

Ciò avviene nonostante la riconosciuta persistente gravità della crisi idrica in cui versa tutta la Val di Cecina anche per il fortissimo sfruttamento industriale della risorsa potabile che negli anni ha subito l'area in parola.

E' riprova di quanto si afferma, in fatto che le prescrizioni di nuova formulazione affermano il sostanziale sganciamento del progetto IDRO-S industriale da quello potabile che le prescrizioni originarie volevano avvinto in un unico contesto di realizzativo .

Infatti:

A) mentre la prescrizione originaria al punto 1.8 prevede che l'entrata in vigore del progetto IDROS INTEGRATO (industriale e

potabile) avvenga contestualmente alla stessa data (“1.8.L’entrata in vigore del progetto IDROS Integrato con gli invasi B1 e B2 dovrà avvenire entro il mese di ottobre del 2008”), nella prescrizione sostitutiva si fa riferimento soltanto al progetto IDROS industriale la cui entrata a regime dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2013.

B) la modifica della prescrizione 1.10 la quale nella prescrizione originaria subordinava la rimodulazione dei prelievi alla “ completa funzionalità del progetto IDROS integrato ..”, mentre nella nuova formulazione si fa riferimento al solo progetto IDROS industriale.

La finalità del provvedimento dunque non è quella di individuare le “necessarie e obbligatorie” prescrizioni alternative a quella dei cavi di Montescudaio , in ossequio alla sentenza del TAR, ma quella di creare i presupposti formali per attribuire le concessioni trentennali richieste dei proponenti, che non possono essere rilasciate se non con l’attuazione di Idros Potabile. Da qui lo sviamento.

III)

ILLEGITTIMITA’ DERIVATA I/III

VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione per falsa e/o omessa

applicazione legge regionale 3/11/98 n. 79 artt. 1, 2, 3, 5 e 18.

ECESSO DI POTERE : violazione di legge. Prevalenza degli usi

potabili a quelli industriali.

La delibera n. 926/08 come era previsto, ha aperto “la strada, al rilascio delle concessioni trentennali, nel disprezzo degli obblighi di legge sanciti dal Giudice Amministrativo .

Questo si ripercuote, ancora una volta, sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo nei poteri della Giunta, mettere nel nulla e sostanzialmente abrogare, prescrizioni che la VIA aveva dichiarato necessarie ed aveva contestualizzato nei tempi della loro attuazione quale condizione per il rilascio delle concessioni.

Il fatto è tanto più grave a mente del fatto che l'istruttoria ha confermato la gravità della crisi idrica delle Val di Cecina, cioè lo stesso fatto che aveva dato origine alla prescrizione integrazione di IDROS potabile.

Tutto ciò costituisce violazione della L.r. 79/98 che chiaramente esige il rispetto delle prescrizioni quali parte essenziale della VIA”

Consequenziale la illegittimità delle concessioni.

IV)

ILLEGITTIMITA' DERIVATA I/IV

ECCESSO DI POTERE: Violazione di legge L.r. 79/98, violazione

Travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria.

Le concessioni infine sono illegittime per illegittimità derivata per ulteriori profili di illegittimità della delibera n. 926.

La deliberazione n. 926 travisa lo stesso contenuto delle finalità che afferma voler soddisfare e che erano proprie del contenuto progetto IDRO-S potabile perché omette di considerare che esso è finalizzato all'approvvigionamento di tutta la Val di Cecina e non di una sua parte.

E infatti la prescrizione sostitutiva, in assenza di istruttoria e di motivazione non può certo modificare la destinazione di IDROS

potabile alla sola Alta Val di Cecina non potendo invece che confermare puntualmente i contenuti del progetto, se non nei mezzi, quanto meno nella sue finalità e contenuti originari.

Si legge infatti al punto 2 , che nel punto 1. 7 nella nuova formulazione si vorrebbero realizzare “idonee misure volte a risolvere la crisi idrica dell’Alta Val di Cecina” (punto 1.7 sostituito primo comma); poco oltre si afferma che attraverso le ipotesi sostitutive si intende prendere misure “idonee a soddisfare l’esigenza di intergere l’approvvigionamento idrico dell’Alta Val di Cecina”. Analogamente si riferisce, sempre limitando all’Alta Val di Cecina gli interventi di integrazione per la parte idropotabile, anche nella parte motiva della deliberazione. In realtà, tale limitazione è del tutto estranea alle finalità previste nella valutazione di impatto ambientale e in quelle che si vogliono soddisfare con il progetto IDRO-S potabile, che è indubbiamente riferito in vario modo a tutta la Val di Cecina.

Gli atti impugnati sono altresì illegittimi per vizi loro propri.

II)

VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione per omessa e/o falsa applicazione decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche art. 29. Violazione di legge e/o falsa applicazione legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 art. 18.

Gli atti impugnati vanno ulteriormente gravati per vizi loro propri sebbene, anche in tal caso, geneticamente correlati alla illegittimità della deliberazione che li presuppone.

Stabilisce l'art. 29 del Testo Unico Ambientale, al quale va sottoposto il provvedimento in parola anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 35 del Testo Unico che *“la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione approvati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ..., sono annullabili per violazione di legge”*.

La norma in parola indica puntualmente l'effetto invalidante sui provvedimenti ampliativi della valutazione di impatto ambientale inesistente ovvero, come nel caso di specie, illegittima.

Nel caso in esame le concessioni impugate, “incorporano” una valutazione di impatto ambientale incompleta poiché le prescrizioni originarie, delle quali la Regione aveva cercato indebitamente di liberarsi, e la cui assenza è stata sanzionata dal TAR mediante l'annullamento delle concessioni precedenti, sono state riproposte in termini palesemente illegittimi con la deliberazione n. 926/2008 .

Altrettanto puntuale, sotto lo stesso profilo, appare il contenuto della Legge Regionale Toscana del 3 novembre 1998 n. 79 la quale all'art. 18, prevede che le prescrizioni necessarie per la eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli costituiscono **condizione** ai fini

del rilascio del provvedimento che consente la realizzazione dei lavori uniformemente a quanto previsto dal Testo Unico (art. 29).

Segue anche da tale norma la illegittimità delle concessioni poiché, ritenuto che prescrizioni e condizioni sono parte integrante della VIA, la loro violazione, in quanto illegittima, si riversa sulla illegittimità del provvedimento, conclusivo, che consente la realizzazione dei lavori.

III)

VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione art. 28 Testo Unico Ambientale - ECCESSO DI POTERE: carenza di istruttoria
-VIOLAZIONE DI LEGGE violazione delle prescrizioni di cui alla delibera 4/2004 Giunta Regionale - Legge Regionale Toscana del 3 novembre 1998 n. 79 art. 18 -T.U. art. 26 - VIOLAZIONE DI LEGGE art. 14 ter legge n. 241/90 - VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 4-5-6-7-8-8bis L.R. 66/95

Della delibera Giunta regionale 4/2004 con cui è stata espressa pronuncia positiva di impatto ambientale, sono rimaste invariate le altre prescrizioni; in particolare, per quel che qui interessa, la prescrizione 1.4 la quale stabilisce che:

“ relativamente alla realizzazione dei cavi nella piana del fiume Cecina in comune di Montescudaio,, Solvay deve realizzare:

A) un monitoraggio dei livelli di falda, ex ante alla realizzazione del progetto e un monitoraggio dei livelli di falda e di produttività dei pozzi più prossimi ai cavi , al fine di verificare eventuali influenze con i pozzi

adibiti ad uso idropotabile, con cadenza semestrale, a partire dalla prima fase di riempimento dei cavi (...) e di quanto previsto dall'articolo 21 del d.lgs 152/99 riguardo alle fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi alla provincia di Pisa;

B.) uno studio specifico per la valutazione della necessità di impermeabilizzazione delle vasche di accumulo, al fine di eliminare il rischio di perdite laterali e profonde, da presentare all'autorità competente prima della realizzazione dei cavi;

C) un progetto che definisca le modalità ottimali della laminazione della testa delle piene per garantire la migliore ricarica possibile della falda a valle, da presentare all'autorità competente prima della realizzazione dei cavi;

Il contenuto specifico delle prescrizioni fa ritenere che esse, ad eccezione di quella sub C, non abbiano la funzione tipica di dettare gli interventi per mitigare gli effetti dell'opera, ma siano invece parte integrante dello studio di impatto ambientale, sia pure posticipato rispetto alla valutazione positiva del 2004.

Occorre in proposito distinguere l'effettivo contenuto delle prescrizioni.

La funzione di mitigazione degli impatti presuppone che lo studio di impatto ambientale (SIA) abbia individuato gli elementi conoscitivi dell'impatto medesimo, laddove la valutazione di impatto (VIA),

individua invece in quale modo gli effetti negativi, emersi nello studio, possano essere ridotti o annullati.

Nel caso in esame è facile invece verificare che le prescrizioni impartite al punto 1.4 (e in particolare il punto A e B) della valutazione di impatto ambientale, abbiano la finalità di conoscere e indagare lo stato fisico dei cavi nei quali dovrebbe essere stoccata l'acqua del fiume Cecina nel periodo invernale. Si veda infatti, come la prescrizione sub A, chiedi di verificare le possibili influenze dei livelli di falda con i pozzi adibiti ad uso idropotabile, mentre la prescrizione sub B vuole valutare se sia necessario impermeabilizzare le vasche per eliminare il rischio di perdite.

In sostanza le prescrizioni A e B rinviano a indagini sulla situazione idrogeologica nell'area dei cavi che non risulta essere stata indagata, ai fini della sicurezza ambientale e sanitaria del invaso - né in sede di studio di impatto ambientale (SIA) né in sede di studio della progetto di IDRO-S INTEGRATO. Lo studio di impatto ambientale infatti, solo marginalmente e comunque non per quello che qui interessa, ha avuto riguardo alla zona del progetto IDRO-S. Esso ha riguardato in prevalenza l'area interessata dallo sfruttamento minerario.

La modalità e i contenuti della valutazione di impatto ambientale (comprensiva del progetto IDRO-S) non hanno dunque tenuto in conto, e non hanno studiato, l'impatto ambientale proprio dell' invaso dei cavi di IDRO-S industriale e potabile, sebbene la stessa legge regionale preveda all'allegato 1 lettera F l'obbligo di valutazione di impatto ambientale per opere destinate a trattenere, regolare e accumulare le

acque in modo durevole, ai fini non energetici per capacità superiori ai 100.000 m³.

Una interpretazione che privilegi la legittimità della valutazione di impatto ambientale - delibera G.R. 12 gennaio 2004/4 - fa ritenere che le prescrizioni delle lettere A e B, costituiscano, all'esito delle indagini ivi richieste, condizioni di carattere sospensivo alla possibilità di rilasciare le concessioni minerarie. Segue che, il mancato verificarsi delle condizioni determina il venir meno di un presupposto dell'atto e dunque l'impossibilità di provvedere sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi.

E' a tale proposito opportuno osservare come l'articolo 26 del testo unico ambientale, al comma V, stabilendo che il provvedimento di valutazione positiva contenga "*le condizioni per la realizzazione*" dell'opera, lascia intendere come, accanto a possibili prescrizioni di mitigazione di un'opera assentita, vi siano prescrizioni che assurgono a condizione in senso proprio, e con funzione, come detto, sospensiva alla realizzazione dell'opera.

Questa prospettazione appare avvalorata anche dal contenuto letterale delle prescrizioni A e B, le quali pongono in evidenza che i loro contenuti devono essersi positivamente realizzati "*ex ante alla realizzazione del progetto*" (lettera A) e "*prima della realizzazione dei cavi*" (lettera B). Segue la illegittimità delle concessioni rilasciate per violazione dell'art. 18 della legge regionale 79/98 e 26 del T.U.A.

*

Deve contestarsi sotto diversi profili anche la legittimità della conferenza dei servizi del 17 marzo 2009 i cui contenuti rispecchiano sostanzialmente, la volontà dell'amministrazione regionale di rilasciare le concessioni, anche a costo di disattendere le proprie stesse precedenti determinazioni - cosa clamorosamente avvenuta con il primo rilascio delle concessioni oggetto di annullamento da parte di TAR Toscana - così ancora una volta vulnerando l'interesse pubblico sotteso al procedimento.

*

Il verbale della conferenza dà atto che con una nota 23 ottobre 2008 il CNR di Pisa informava l'amministrazione regionale di due studi svolti nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica con la stessa Regione *“sull'origine del cromo esavalente in Val di Cecina e valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari indotti dalla sua presenza”*.

Si legge nella nota che nell'ambito del predetto studio è stata esaminata, quale criticità dell'area *“quella relativa alla realizzazione di bacini di stoccaggio per acque destinate ad uso industriale in sinistra idrografica del fiume Cecina in località Casagiustri”*(i bacini di IDRO-S).

Riferisce la nota:

"riguardo la località Casagiustri, dove dovrebbero essere realizzati i bacini industriali, abbiamo preso atto dell'esistenza di due proposte nelle quali abbiamo riscontrato elementi potenzialmente contrastanti:

- 1) a seguito della determinazione da parte di ARPAT di tracce di cromo esavalente superiori ai limiti previsti dal decreto 152/26, durante la campagna di campionamenti delle acque dell'estate 2006, la stessa ARPAT segnalava per l'area in oggetto la presenza di una falda consistente e di ottima qualità per uso idropotabile suscitando il pronto interesse del competente ATO che dichiarava la falda di vitale importanza per la sua unicità e ne chiedeva la tutela;
- 2) sempre nell'area in oggetto la delibera di giunta regionale 4 del 12 febbraio 2004 (ndr. come noto la delibera di VIA regionale) prescrive la realizzazione di invasi ad uso misto, industriale e idropotabile da approvvigionare con acqua di piena del fiume Cecina"

La nota riferiva che il CNR aveva disposto nello studio commissionato due approfondimenti: uno di carattere geo-chimico per valutare la qualità delle acque da invasare e le interazioni chimiche potenzialmente pericolose per la salute umana, e un altro di carattere geo-tecnico per valutare le problematiche di impermeabilizzazione degli invasi.

Riguardo al primo profilo lo studio di approfondimento metteva in evidenza come l'attuale altezza media degli invasi (altezza media 10 m) di IDRO-S industriale, appare tale da prefigurare il rischio di formazione di metilmercurio. Sicché accertata la presenza di mercurio in sedimenti contenuti nelle acque da invasare si raccomandava "di non prevedere battenti di acqua superiori ai 5-6 m per evitare la

formazione di complessi mercurio organici quali il metilmercurio che la forma tossica dell'elemento".

Conseguenza di ciò sarebbe la drastica riduzione della capacità di invaso: tra 1.125.000 m³ e 900.000 m³. In entrambi i casi verrebbe meno la convenienza quantitativa di IDRO-S industriale rispetto al precedente progetto Cortolla – approvato in sede di VIA statale e poi abbandonato da Solvay per la maggiore capacità di accumulo che avrebbe avuto il progetto IDRO-S rispetto al Cortolla - .

La seconda parte della nota, che riguarda il profilo geo-tecnico, evidenzia ulteriori importanti problematiche con riguardo alla possibilità di impermeabilizzazione dei bacini: profilo di particolare importanza attesa la riconosciuta presenza nella stessa area di una falda di acqua definita dal Gestore di ATO, di vitale e strategica importanza e per la quale era stata richiesta l' apposizione di un vincolo.

Riferisce la nota che "sussistono perplessità sulla sostenibilità ambientale, ed anche economica, di tale intervento, non potendosi escludere con certezza la possibilità di contaminazioni da parte delle acque invasate a carico della falda freatica superficiale" e che **"non si può escludere l'opzione che il progetto comporti comunque l'abbandono e la perdita della possibilità di utilizzo dell'acquifera sottostante per scopi idropotabili"**.

La lettura della “ nota geologica e idrogeologica di commento al progetto IDRO-S” (Liberato e Del Ghianda) di cui parla il CNR il 23 ottobre 2008, rivela in termini ancora più precisi e preoccupanti le reali problematiche avanzate a livello geo- tecnico.

Innanzitutto (vedi paragrafo 6.2 pag. 32) l'esigenza di un approfondimento di carattere tecnico: *"per valutare correttamente la sostenibilità del progetto, in termini di salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica locale captata per scopi idropotabili, sarebbe opportuno procedere ad una approfondita campagna di indagini geognostiche di dettaglio da effettuarsi prima della sua stesura definitiva, mirata alla caratterizzazione stratigrafica dell'area, e ad un monitoraggio idro-chimico e idrogeologico..*

(....)

Si legge nelle conclusioni (pagina 34 e 35) che la bontà dell'approccio su cui si basa il progetto IDRO-S (accumulo invernale e utilizzo estivo) *"non esclude che nella fase decisionale per l'attuazione del progetto occorra disporre di elementi certi circa le condizioni di salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica locale captata per scopi idropotabili, che rappresenta una enorme ricchezza per tutta la comunità”;*

"l'esigenza imprescindibile di comprendere al meglio la situazione litostratigrafia, idrogeologica e idrochimica locale, che deve stare alla base di un qualunque processo decisionale, rende di fatto indispensabile lo sviluppo di una approfondita fase conoscitiva da

realizzarsi con impiego di differenti e integrate metodologie di indagine.

Sulla base dei dati analizzati nel presente elaborato e delle considerazioni emerse, è possibile definire lo schema di seguito riportato che identifica i possibili differenti scenari.

Nel caso in cui i risultati delle indagini di dettaglio escludessero con. certezza la possibilità di interazione tra falda captata dai pozzi utilizzati per scopi idropotabili e le acque superficiali, si potrà procedere con la realizzazione del progetto IDRO-S, dando nel contempo avvio alle attività di controllo e monitoraggio precedentemente definite.

Nel caso invece in cui i risultati delle indagini evidenziassero la possibilità di interazioni tra falda captata dai pozzi utilizzati per scopi idropotabili e le acque superficiali o comunque non la escludessero con sufficiente certezza (eventualità che gli scriventi, sulla base dei dati disponibili fin qui esaminati, reputano la più probabile) si possono prevedere, in via del tutto preliminare, le seguenti opzioni:

-abbandono del progetto IDRO-S

-progetto per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione degli invasi, in conseguenza della quale possono verificarsi le seguenti condizioni:

nel caso che venga garantito e certificato che a seguito della impermeabilizzazione sono esclusi fenomeni di dispersione nel tempo delle acque dei laghetti, si potrà dare avvio al progetto, dando nel contempo avvio alle attività di controllo e monitoraggio definite.

Nel caso invece non vi fossero sufficienti garanzie che impermeabilizzazione degli invasi escluda in modo certo e totale possibili interazioni tra acque dei bacini ed acque di falda, in presenza di interconnessioni tra i differenti acquiferi, si possono prevedere i seguenti scenari:

abbandono del progetto IDRO-S

definizione di alcuni interventi finalizzati a minimizzare i rischi tra falda ed acque dei bacini.

A titolo puramente indicativo, in prima analisi si potrebbe ipotizzare un accordo tra gestore della risorsa idrica e Solvay Spa per definire una diversa localizzazione dei prelievi per scopi idropotabili: questi potrebbero essere ad esempio spostati verso la zona dei pozzi 23A e 24A, situata da un punto di vista idrogeologico a monte dei bacini del progetto IDRO-S, mediante la realizzazione di nuove opere di captazione (tale intervento è già stato preso in considerazione da ASA Spa, come riportato nella nota inviata al Forum del Bacino Fiume Cecina in data 15.09.06). Nel contempo verrebbero dimessi i pozzi ad uso idropotabile che insistono all'interno od in prossimità del perimetro dei bacini attuali e di progetto. Tale possibilità comporterà però l'abbandono e la perdita della possibilità di utilizzo dell'acquifero sottostante per scopi idropotabili.

In questo ultimo scenario, non escludendosi quindi possibili interazioni tra le acque dei bacini e quelle di falda, pur eliminando i rischi per la salute dei cittadini grazie allo spostamento dei pozzi ad uso idropotabile a monte, dovrebbe essere comunque dato avvio ad un

approfondito studio degli effetti di tali condizioni sulle zone a valle dei bacini attuali e di progetto, oltre che alle attività di controllo e monitoraggio precedentemente definite.”.

A fronte di dati di questa natura provenienti, da un soggetto che rendeva conto dei risultati di una ricerca commissionata dalla stessa Regione, il verbale della conferenza dei servizi rivela la presenza dei rappresentanti delle società Solvay e Atisale ma, curiosamente, non quella e neppure l'invito dei rappresentanti del CNR gli studi dei quali vengono menzionati ma non confrontati criticamente con la relazione geologica commissionata dalle società private. Relazione che la conferenza dei servizi non discute nei suoi specifici contenuti tecnici per essere eventualmente raffrontata a quelle del CNR.

Essa, tuttavia, viene, senza una qualunque motivazione, posta a fondamento del parere positivo della conferenza per il rilascio delle concessioni minerarie.

Ben vero che la Conferenza, in quello stesso contesto, conferma i contenuti della prescrizione della delibera GRT 4/2.004, e 926/08, ma omette di considerare che quelle prescrizioni e condizioni dovevano, in quella sede, essere verificate quanto alla loro effettiva congruenza tecnica se, come poi è avvenuto, si è passati senz' altro al rilascio delle concessioni.

Il comportamento tenuto dalla conferenza dei servizi costituisce una sostanziale abdicazione alle funzioni e agli obblighi istruttori ai quali essa era chiamata, anche alla luce delle nuove acquisizioni provenienti

dal CNR che non potevano essere ignorate, in funzione del contributo conoscitivo che esse fornivano all'amministrazione regionale e che dovevano esser adeguatamente confrontate, discusse e valutate unitamente alle nuova documentazione prodotta da Solvay che invece è stata assunta puramente e semplicemente quale presupposto per il rilascio delle concessioni.

Per quanto sopra illustrato appare palese la illegittimità del parere della Conferenza dei Servizi per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e violazione di legge ex art. 3 legge 241/90 per carenza di motivazione sui contenuti della relazione effettuata da Solvay in risposta a quella del CNR. In sostanza a ben vedere la Conferenza neppure esprime un parere, non avendo il verbale alcun contenuto valutativo in ordine al materiale istruttorio acquisito in quella sede.

Il conflitto di valutazioni contenuto nelle due relazioni richiedeva infatti di effettuare gli approfondimenti richiesti da CNR o, quanto meno di controllare la congruenza, la attendibilità fattuale e la qualità tecnica della relazione di Solvay. Il principio inquisitorio in forza del quale l'amministrazione non è vincolata dalla allegazione dei fatti contenuti nelle istanze rivolte dai privati richiedeva certamente che i soggetti pubblici titolati verificassero i contenuti della relazione o quanto meno spiegassero perchè quella relazione dovesse ritenersi attendibile o da assumere a presupposto degli atti di concessione.

Si deve dubitare inoltre sulla legittimità della composizione della Conferenza dei Servizi la quale ha ommesso di invitare l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente la quale era senz'altro titolata ad effettuare le opportune verifiche, eventualmente integrative anche delle valutazioni del CNR ma soprattutto in ordine alla congruità della relazione tecnica di Solvay rispetto alle prescrizioni di cui al punto 1.4 della delibera G.R. n. 4/2004.

Arpat Pisa peraltro dalla predetta delibera era stata individuata tra i soggetti titolati ad esercitare le funzioni di controllo circa l'adempimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni. Anche Arpat come il CNR è rimasta esclusa dalla Conferenza dei Servizi. Esclusione ulteriormente illegittima anche a tenero dei compiti di istituto di Arpat secondo la L.R. 66/95.

IV)

VIOLAZIONE DI LEGGE decreto legislativo 490/99 ora D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - ECCESSO DI POTERE: carenza dei presupposti.-
violazione deliberazione 12 gennaio 2004 /4

La deliberazione G.R. 12 gennaio 2004/4 stabilisce al punto 7 delle prescrizioni l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di durata quinquennale.

Essa era dunque scaduta di alcuni mesi al momento del rilascio delle concessioni. Non risulta agli atti che essa sia stata rinnovata. Da qui l'ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

P. Q.M.

si chiede l'annullamento degli atti impugnati con ogni consequenziale
pronuncia anche sulle spese.

Firenze li 12 giugno 2009

Avv. Claudio Tamburini